



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



# ***LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI (CAP)***

**DOMENICO ANGARINI**  
Capo del Servizio Sanzioni IVASS

con la collaborazione di Giovanna Mariani e Maria Giulia Zannino

Roma, 2 ottobre 2018  
Centro Carlo Azeglio Ciampi per l'educazione monetaria e finanziaria



- Avvicinamento al sistema TUB e TUF**
- Sanzionabilità diretta delle persone fisiche**
- Limiti edittali parametrati al fatturato**
- Accertamento unitario e deflazione dei procedimenti**
- Novità del procedimento sanzionatorio**
- Nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori**



- **Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio dell'8 dicembre 2010 intitolata «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari»**

**... per garantire la solidità e la stabilità dei mercati e, quindi, la tutela di consumatori e di investitori**



## ➤ Inadeguatezza del sistema sanzionatorio del previgente CAP

- ❑ moltissime microsanzioni, specie r.c.auto, irrogate soltanto alle imprese

Ad esempio, l'IVASS nel 2012:

- 7.057 procedimenti (90% r.c. auto)
- 4.471 Ordinanze ingiunzione, per un totale di 50 mln di euro con importo medio sanzione euro 10.000

**Altre Autorità di vigilanza e regolazione irrogano mediamente 100 sanzioni l'anno**



## ➤ Decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015 di recepimento della Direttiva UE 2013/36 (c.d. CRD IV)

Modifica il TUB e il TUF in vari aspetti:

- Destinatari** delle sanzioni amministrative
- Importi** delle sanzioni pecuniarie
- Tipologia** delle misure applicabili
- Ampliamento dei **criteri** per la determinazione delle sanzioni
- Pubblicazione** delle sanzioni



## ➤ Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della Direttiva UE 2015/849 in materia di «Antiriciclaggio»

Modifica il previgente d.lgs. 231/2007 riguardo a (soggetti obbligati bancari e finanziari):

- ❑ **Importi** elevati delle sanzioni pecuniarie agli Enti responsabili e alle persone fisiche, esponenti aziendali
- ❑ **Varietà** delle sanzioni applicabili 



- **Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016) di recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 - cd. Direttiva IDD**

## **Criteri di delega**

- armonizzazione degli impianti sanzionatori dei tre comparti, nel rispetto delle specificità assicurative**
- in particolare, attività diversa dalla distribuzione assicurativa allineamento della disciplina del CAP al TUB**



➤ in assenza di una riforma complessiva

## Evidente squilibrio del sistema

### ❑ rispetto ai settori bancario e finanziario

- Violazioni «**sana e prudente gestione**» - **CAP**: max edittale euro 50.000; **TUB**: max edittale 10% del fatturato
- Violazioni «**regole di condotta**» - **CAP**: max edittale 60.000 per r.c.auto; **TUB**: max edittale 10% del fatturato; **TUF**: max edittale 5 milioni di euro, elevabile al 10% del fatturato

### ❑ nell'ambito del medesimo settore assicurativo

- **attività non distributiva** «vecchie sanzioni» irrisorie, solo pecuniarie e solo impresa
- **attività distributiva** «nuove sanzioni» allineate a TUB e TUF, pecuniarie e non pecuniarie, anche agli esponenti aziendali e personale





## ➤ **Sanzionabilità delle persone fisiche**

... non un generalizzato potere sanzionatorio ma un **ambito «punitivo» circoscritto** al verificarsi di determinati presupposti

- **Distinzione:** - attività **non distributiva**
- attività **distributiva**



## ➤ **QUALI SOGGETTI ?**

### **... non qualsiasi dipendente**

- **coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo**
- **i titolari delle funzioni fondamentali**
- **i dipendenti responsabili di specifiche funzioni presso aree o settori operativi**
- **coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa cui è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi**



➤ **PER QUALI VIOLAZIONI?**

- ❑ **solo per violazioni inerenti la «sana e prudente gestione aziendale» - art. 310, comma 1, lett. a)**



## ➤ IN PRESENZA DI QUALI PRESUPPOSTI?

**Violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza**

**quando la condotta:**

- ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali
- **ovvero** ha contribuito a determinare l'inottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1
- **ovvero** riguarda la violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g)
- **ovvero** ha contribuito all'inosservanza da parte dell'impresa dell'**ordine** di porre termine alle violazioni impartito dall'IVASS



## ➤ CHE TIPO DI SANZIONI?

### **Sanzione pecuniaria**

- da euro 5.000 ad euro 5 milioni ovvero fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto dall'autore grazie alla violazione, se determinabile

### **Sanzione accessoria non pecuniaria**

- interdizione temporanea da 6 mesi a 3 anni dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa



## ➤ **QUALI SOGGETTI ?**

**... non qualsiasi dipendente**

**MA**

- Gli stessi soggetti previsti per l'attività non distributiva**



➤ **PER QUALI VIOLAZIONI ?**

- ❑ per **tutte** le violazioni delle disposizioni richiamate nell'art. 324-bis, comma 1



## ➤ IN PRESENZA DI QUALI PRESUPPOSTI ?

□ Quando inosservanza impresa è conseguenza della violazione di **doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta:**

- ha inciso in modo rilevante sul «**bene giuridico tutelato**» dalle singole disposizioni richiamate nell'art. 324-bis, comma 1
- **ovvero** ha contribuito all'inosservanza da parte dell'impresa dell'**ordine** di porre termine alle violazioni impartito dall'IVASS





➤ **CHE TIPO DI SANZIONI?**

☐ **Sanzione pecuniaria**

- da euro 1.000 ad euro 700.000 ovvero fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto dall'autore grazie alla violazione, se determinabile

☐ **Sanzione accessoria non pecuniaria**

- interdizione temporanea da 6 mesi a 3 anni dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa



## ➤ **Ratio** del riferimento al fatturato

- Garantire l'efficacia dissuasiva dell'apparato sanzionatorio soprattutto per le società di maggiori dimensioni ancorando l'importo della sanzione alla **dimensione** della società responsabile della violazione in attuazione dei principi di proporzionalità e dissuasività (richiamo Considerando nn. 58 e 60 Direttiva IDD)



## ➤ **Motivo** della **differente** **parametrizzazione della sanzione:**

- per **attività distributiva fissata da Direttiva IDD (art. 33):** da euro 5.000 a euro 5 milioni o, se superiore, al 5% del fatturato
- per **attività non distributiva in linea con il TUB (art. 144):** da euro 30.000 al 10% del fatturato



## ➤ Nozione di fatturato

### ☐ **art. 33 Direttiva IDD**

*«total annual turnover»*

### ☐ **art. 325-bis del CAP**

*«... per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS»*

### ☐ **art. 17 e allegato n. 2 del regolamento IVASS n. 39/2018**



## ➤ Base di calcolo (allegato 2 reg. 39/2018)

### Imprese assicurative e riassicurative

- «premi lordi emessi»

(Regolamento CE 139/2004 e Comunicazione Commissione n. 98/C 66/04)

### Società diverse dalle imprese assicurative e riassicurative (anche quelle di intermediazione e UCI)

- totale del «valore della produzione»

## ➤ **NON E' PREVISTA** distinzione del fatturato

- per le **imprese** in base al comparto di attività vita/danni o ai singoli rami
- per le **società di intermediazione** in relazione ad eventuale altra attività esercitata



## ➤ Il «fatturato annuo»

è anche indicatore della **capacità finanziaria** della società responsabile della violazione rilevante ai fini della **graduazione** della sanzione



## ➤ **Obiettivo**

superare il sistema di **microsanzioni** con un sistema fondato sull'osservazione della **condotta complessiva** del soggetto vigilato (impresa o intermediari) in un periodo temporale predeterminato

## ➤ **Soluzione**

«Accertamento unitario» quale strumento per la riduzione del numero dei procedimenti sanzionatori massivi e ripetitivi



## ➤ Caratteri dell'«accertamento unitario»:

- un solo atto** di contestazione cui consegue **una sola sanzione**
- solo per «**violazioni della stessa indole**»
- periodo di osservazione delle **verifiche a distanza** riferito all'arco temporale di **6 mesi**, riducibile per gli intermediari (art. 9 del regolamento)
- l'IVASS dispone di **60 giorni** per la **valutazione** e il compiuto **accertamento** delle violazioni
- i **120/180 giorni** per la **notifica** dell'atto di contestazione iniziano a decorrere trascorsi i 60 giorni





## Quali Violazioni?

- **Attività non distributiva** (articolo 311-*quater*)
  - ❑ Solo imprese
  - ❑ «Norme di correttezza e trasparenza»

A titolo esemplificativo: liquidazione sinistri r.c.auto, attestazioni dello stato di rischio, accesso agli atti delle imprese, regole di comportamento di cui all'art. 183 CAP
  
- **Attività distributiva** (articolo 324-*quinquies*)
  - ❑ Imprese ed intermediari (persone fisiche/società)
  - ❑ Norme in materia di regole di comportamento e conflitto di interesse, informazione precontrattuale, trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali, divieto di abbinamento e documentazione informativa precontrattuale



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## **Accertamento unitario e deflazione procedimenti (4)**

- **La legge «Concorrenza» n. 124/2017 prevede identico meccanismo accertativo su base semestrale per le banche dati sinistri e contratti**



## ➤ Evidente effetto deflattivo

Ecco i numeri, ad esempio, dei provvedimenti sanzionatori in materia di liquidazione sinistri r.c. auto nel 1<sup>a</sup> semestre 2017 e nel 1<sup>a</sup> semestre 2018

1 <sup>a</sup> SEMESTRE 2017	
Compagnia 1	125
Compagnia 2	90
Compagnia 3	66
-----	----

1 <sup>a</sup> SEMESTRE 2018	
Compagnia 1	66
Compagnia 2	31
Compagnia 3	29
-----	----



- Se è dimostrato in sede difensiva che la violazione è dipesa da «**disfunzione organizzativa**»:
  - valorizzazione della rimozione delle cause con uno **sconto** da 1/3 a 2/3 sulla **sanzione**
    - sconto non applicabile se interventi correttivi non adottati, oppure inadeguati o se già ottenuto con provvedimento sanzionatorio esecutivo emesso nei tre anni precedenti
- **Abrogazione del cd. «illecito seriale»**



## **Novità del procedimento sanzionatorio (1)**

- **Introduzione della «rilevanza della violazione» ai fini dell'avvio del procedimento (rinvio)**
- **Individuazione delle unità organizzative responsabili del procedimento sanzionatorio**

**Servizio Sanzioni:** tutti i procedimenti sanzionatori riguardanti imprese e anche quelli relativi ad intermediari in materia di antiriciclaggio

**Servizio Vigilanza Intermediari:** procedimenti sanzionatori relativi agli intermediari per violazioni diverse dalla materia di antiriciclaggio



## ➤ Ampliamento del **contenuto** dell'atto di contestazione

Ad esempio, informazioni sul fatturato e sulle remunerazioni

## ➤ **Integrazione** della contestazione già formulata

Solo per violazione delle medesime disposizioni ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni scritte



## ➤ Nuova ripartizione delle competenze istruttorie

**Servizio Sanzioni:** tutti i procedimenti sanzionatori riguardanti imprese e quelli relativi ad intermediari in materia di antiriciclaggio

**Collegio di garanzia:** procedimenti sanzionatori relativi agli intermediari per violazioni diverse dalla materia di antiriciclaggio

## ➤ Relazione tecnica

da parte del Servizio «che accerta e contesta» i fatti e per i soli procedimenti la cui istruttoria è affidata al Servizio Sanzioni

## ➤ Breve proroga per presentare le difese

da richiedere al Servizio Sanzioni o al Collegio di garanzia



- **Comitato per l'esame delle irregolarità (solo imprese)**
  - **esame collegiale** degli atti del procedimento richiesto dal Servizio Sanzioni, anche su indicazione del Segretario generale
  - fattispecie di «particolare **complessità**» o «elementi di **novità**» o «profili che richiedono **valutazioni significative** di ordine tecnico-giuridico»
  - **parere vincolante** ai fini della successiva proposta del Servizio Sanzioni





## ➤ Proposta del Servizio Sanzioni

- Proposta di irrogazione della sanzione/di archiviazione
- al Direttorio Integrato o ai soggetti da questi delegati
- può contenere anche le valutazioni sui presupposti di applicazione della sanzione
  - sostitutiva dell'**ordine di porre termine alle violazioni**
  - accessoria dell'**interdizione temporanea** dallo svolgimento di funzione di amministrazione, direzione e controllo
  - ridotta in relazione agli **interventi correttivi** adottati per eliminare la disfunzione organizzativa nel caso dell'accertamento unitario

## ➤ c.d. contraddittorio rafforzato

- sulla proposta di irrogazione della sanzione inviata ai destinatari (rinvio)



- **Pubblicazione Ante riforma**
  - per estratto nel Bollettino mensile e nel sito internet, senza eccezioni
- **Pubblicazione Nuovo sistema**
  - per estratto nel Bollettino mensile e nel sito internet
  - in forma anonima
    - quando riguarda dati personali ai sensi legge privacy la cui pubblicazione è sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata
    - può comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale
    - può comportare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti (se determinabile)
  - in forma differita
  - esclusa



**I V A S S**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



***Grazie!***